



COMUNE DI
PALAU

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020)



INDICE

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE	3
DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEL MARE TERRITORIALE.	
Articolo 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA'	4
Articolo 3 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	5
Articolo 4 - REQUISITI RICHIESTI.....	5
Articolo 5 - ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA	6
Articolo 6 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE	6
Articolo 7 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' (sportive, ricreative, culturali etc.).....	7
Articolo 8 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DEL KITESURF	8
Articolo 9 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'	8
Articolo 10 – ESENZIONE	8
Articolo 11 - DIVIETI E SANZIONI	8
SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO DI COMPETENZA COMUNALE	
Articolo 12 – CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI DEMANIO MARITTIMO – DISPOSIZIONI GENERALI	9
Articolo 13- CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE STAGIONALE	10
Articolo 14 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	11
Articolo 15 – ALTRE AUTORIZZAZIONI	12
Articolo 16– VARIAZIONI AL CONTENUTO DI CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI ALL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.....	12
Articolo 17 - SUBINGRESSI	13
Articolo 18 – AFFIDAMENTI IN GESTIONE	14
Articolo 19 – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	15
Articolo 19 - RINVII	15



Articolo 1 - **DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina:

- lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia di demanio marittimo, secondo le vigenti norme in materia;
- l'esercizio delle attività svolte per finalità turistico-ricreative e del commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dell'art. 28, comma 9 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.

Finalità delle presenti norme è garantire un uso sostenibile e rinnovabile della risorsa a terra e a mare, garantendo il rispetto dei principi di buon andamento e di pubblicità, in un'ottica di tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Le norme del presente Regolamento si applicano alle aree del demanio marittimo ricadenti nel Comune di Palau e si basano sui disposti normativi di seguito riportati:

- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 *“Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”* con la quale è stato disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del D.L. 17 aprile 2001 n. 234 concernente *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative”*, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997,
 - art. 41 della su citata norma, il quale specifica che *sono attribuite ai Comuni le funzioni in materia di: elaborazione ed approvazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato,*
 - art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni”* così come modificato dall'art. 9 della Legge n. 88 del 16 marzo 2001 e dalle norme di attuazione di cui al D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234;
 - Legge Regionale n. 11 del 03 luglio 2017, con la quale è stato disciplinato il trasferimento di ulteriori competenze agli Enti locali, in attuazione del D.Lgs. n. 234 del 17 aprile 2001 recante *“Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge 59/97”*,
 - l'art. 34 della su citata legge, con il quale viene attribuita un'ulteriore funzione ai Comuni:
- c bis) *“concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di*



ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 19.07.2018 con la quale veniva disposto *“di sospendere l’esame delle istanze di competenza del Comune in forza dell’art. 34 della L.R. 3 luglio 2017, n.11 fino all’adozione di un piano degli ormeggi che tenga conto della situazione già esistente, e della possibilità di ulteriore utilizzo degli specchi acquei di competenza comunale”.*

- Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018 concernente l’iter procedimentale per la gestione amministrativa del Demanio marittimo;

- Determinazione Interdirettoriale della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica-Direzione Generale Enti Locali e Finanze con la quale vengono disciplinate le attività esercitabili sul demanio marittimo (Ordinanza Balneare dell’anno in corso);

- Ordinanze di Sicurezza Balneare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto La Maddalena di seguito riportate:

n. 69/18 recante *la disciplina delle diverse attività balneari e non connesse ai cc.dd. pubblici usi del mare e del demanio marittimo durante la stagione estiva,*

n. 20/2017 del 04.04.2017 avente ad oggetto *“Modifica dell’Ordinanza n. 38/2016 in data 17.03.2016 - Porto Pollo e Porto Liscia, località Isuledda, Comune di Palau (OT). Disciplina del kitesurf, del windsurf, dell’attività di insegnamento e norme a tutela della balneazione”;*

- Codice della Navigazione e Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione Marittima);

DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO E DEL MARE TERRITORIALE.

Articolo 2 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITA’

E’ istituito presso il Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau il Registro degli esercenti attività nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Il Registro comprende le seguenti attività:

- commercio in forma itinerante

- attività varie (sportive, ricreative, culturali etc.).

Nel Registro per ogni impresa sono indicati:

- se imprese individuali: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza; se società: la denominazione sociale, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

- l’indicazione dell’attività da svolgere per cui si chiede l’iscrizione;

- la sede dell’impresa o della società;

- il cognome e nome di eventuali procuratori.



Articolo 3 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Coloro che intendono esercitare un'attività non occasionale su aree pubbliche del demanio marittimo e del mare territoriale, hanno l'obbligo di provvedere all'iscrizione al Registro previsto dall'art. 68 del codice della navigazione, tramite l'invio di pratica D.U.A.A.P. in modalità telematica, attraverso il sito regionale www.sardegnaimpresa.eu/it.

Per l'invio della pratica telematica l'interessato (o il suo procuratore) deve possedere: indirizzo pec (posta elettronica certificata) e firma digitale.

Le istanze devono essere presentate **esclusivamente a partire dal 01 marzo ed entro e non oltre il 31 maggio** dell'anno di competenza, e devono comprendere la seguente modulistica:

- modello DUA
- modello Istanza F32 (dove indicare i codici identificativi delle due marche da bollo, ognuna di € 16,00)
- modello F23 – Attività sul demanio marittimo

I tre modelli devono essere firmati digitalmente dall'interessato. Se ne è sprovvisto, può avvalersi di un procuratore, conferendo apposita delega con il modello F15 – Procura speciale.

All'istanza vanno aggiunti i seguenti allegati:

documento d'identità dell'interessato,

titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante o di altra attività (sportiva, attività sportiva, ecc),

ricevuta attestante il versamento di € 52,00 per diritti di istruttoria su IBAN IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau, oppure C/C POSTE ITALIANE 12460077. Beneficiario: Comune di Palau, servizio tesoreria. Causale: *"Iscrizione art. 68 codice navigazione stagione balneare xxxx"*.

Articolo 4 - REQUISITI RICHIESTI

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i sottoelencati requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica attività che si intende svolgere ovvero essere muniti di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio dell'attività che si intende esercitare, rilasciata dalle competenti autorità amministrative;
- non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o delle misure previste dalla



legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

- essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.

L'esercizio, in forma itinerante, di commercio o di altre attività può avvenire esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ordinanze balneari emesse ogni anno dalla Regione Autonoma della Sardegna, consultabili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it.

Articolo 5 - ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'ufficio competente del Comune di Palau verifica la sussistenza dei requisiti di legge richiesti e, dove ricorra il caso, con provvedimento motivato, notificherà all'interessato il divieto di esercitare l'attività per la quale è stata presentata la dichiarazione di inizio attività. L'ufficio si riserva comunque la facoltà di richiedere all'interessato ulteriore documentazione e/o informazioni aggiuntive necessarie per lo svolgimento dell'iter istruttorio o per la verifica dei requisiti richiesti.

Al termine dell'attività istruttoria si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato, sempre tramite il sistema del portale SardegnaSuap, il provvedimento di *"Iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione stagione balneare xxxx"*.

L'iscrizione nel Registro ha efficacia per la stagione balneare in corso.

L'esercizio di attività all'interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere.

Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 1 devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartito dalla Regione Autonoma della Sardegna e con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta sull'arenile; nonché delle norme e regolamenti in materia di commercio.

L'esercizio del commercio itinerante è **vietato** nelle aree in concessione e comunque non destinate al pubblico uso e nella fascia dei 5 metri dalla linea di battigia, già destinata al libero transito.

E' **vietata** la sosta, l'occupazione e il calpestio delle dune, delle aree retro dunali e della relativa vegetazione, ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle stesse e di un utilizzo sostenibile delle coste, delle spiagge, del mare e delle risorse ambientali in genere.



La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita, che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra né appesa o sistemata su eventuali ombrelloni, pareti, recinzioni, parapetti o balaustre di qualunque genere. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire esclusivamente nel periodo dal 01 aprile al 31 ottobre (stagione balneare estiva) di ciascun anno ed esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia di ridotte dimensioni.

È vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora ed è altresì vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.

L'iscrizione al registro delle attività ex art.68 del Codice della Navigazione per l'esercizio del commercio itinerante è consentita esclusivamente per le seguenti spiagge:

- Porto Pollo
- Porto Liscia
- Costa Serena
- Porto Rafael
- La Sciumara
- Isolotto
- Vena Longa
- Le Saline

Articolo 7 - DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITA' (sportive, ricreative, culturali etc.)

Chiunque intenda effettuare l'esercizio di altre attività (sportive, ricreative, culturali) dovrà provvedere all'iscrizione al Registro previsto dall'art. 68 del codice della navigazione, tramite l'invio di pratica D.U.A.A.P. come indicato all'articolo 3 del presente Regolamento.

Le istanze devono essere presentate **esclusivamente nel periodo di tempo compreso dal 01 marzo ed entro e non oltre il 31 maggio** dell'anno di competenza.

L'esercizio delle discipline di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle Ordinanze di Sicurezza Balneare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto La Maddalena, recanti sia la disciplina delle diverse attività balneari e non connesse ai cc.dd. pubblici usi del mare e del demanio marittimo durante la stagione estiva, che la disciplina del kitesurf, del windsurf, dell'attività di insegnamento e norme a tutela della balneazione nelle località di Porto Pollo, Porto Liscia e Isuledda del Comune di Palau, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.



Articolo 8 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DEL KITESURF

L'esercizio dell'attività di insegnamento è consentito soltanto nella spiaggia di **Porto Liscia** come stabilito dalle Ordinanze del Capo del Circondario Marittimo.

Per poter svolgere l'attività ed ottenere l'iscrizione di cui all'art. 7 del presente regolamento i titolari dovranno presentare, oltre a quanto richiesto per l'iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, la seguente documentazione:

- Elenco istruttori;
- Titoli abilitativi degli stessi.

Articolo 9 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione all'Ufficio Demanio del Comune di comunicazione di fine attività,
- d'ufficio, nel caso in cui venga accertata la mancanza di presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività.

Il Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau provvederà a comunicare all'interessato la cancellazione dal Registro.

Articolo 10 – ESENZIONE

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- le persone fisiche o giuridiche che esercitano la propria attività sul demanio marittimo, in forza di leggi, regolamenti o concessioni di servizio;
- coloro che, nell'ambito del demanio marittimo, intendono svolgere attività occasionali per le quali, qualora ne ricorrano le condizioni, il Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti;
- i titolari di concessioni demaniali marittime che utilizzano aree del demanio marittimo avente per scopo l'utilizzo delle stesse, per attività di scuola e di insegnamento della disciplina in questione.
- i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato relativamente alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 11 - DIVIETI E SANZIONI

È vietato esercitare negli ambiti di cui all'art. 1 senza ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

I trasgressori al divieto in questione incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.



SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO DI COMPETENZA COMUNALE.

Articolo 12 – CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME – DISPOSIZIONI GENERALI

L'uso delle aree demaniali marittime è disciplinato dalla specifica normativa contenuta negli strumenti urbanistici comunali ovvero dal Piano di Utilizzo dei Litorali e dal Piano degli Ormezzi, i quali stabiliscono le aree che possono essere oggetto di concessione, specificandone la finalità e le eventuali condizioni, nonché gli interventi ammessi.

Il PUL del Comune di Palau è stato adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 05.07.2019 ed è in corso l'iter per renderlo esecutivo.

Nelle more dell'entrata in vigore del PUL, la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n.10/5 del 21.02.2017 ha approvato le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa, delineando le disposizioni generali di pianificazione nonché la gestione del demanio marittimo di competenza dei Comuni (Titolo I, Capo I, art. 10-11-12).

L'iter procedimentale relativo alle istanze volte all'ottenimento di concessioni o autorizzazioni demaniali è disciplinato dalla Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018, la quale illustra in ossequio ai principi fondamentali che regolano l'azione amministrativa ed in raccordo con il procedimento unico SUAPE, le modalità procedurali per l'acquisizione di aree del demanio marittimo e per la correlata realizzazione di interventi funzionali all'esercizio di attività per finalità differenti tra cui quelle turistico ricreative.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sulla base delle infrastrutture (hardware, ambienti di sviluppo, basi dati ed applicazioni) del SID - Sistema Informativo del Demanio marittimo - ha realizzato e rende disponibile il "SID il Portale del Mare" (Portale o Sistema Integrato) inteso come strumento nazionale condiviso di supporto alla gestione amministrativa e fiscale del demanio marittimo.

I Decreti Dirigenziali MIT del 05.06.2009, pubblicati in GU n. 180 del 05.08.2009, introducono l'obbligatorietà dell'utilizzo del SID per la predisposizione automatizzata dei modelli di domanda normalizzati e per il successivo import nella banca dati. Pertanto le istanze dovranno pervenire al Comune attraverso i seguenti modelli normalizzati:

- D1: Domanda di rilascio concessione/Richiesta di autorizzazione temporanea/Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90
- D2: Domanda di rinnovo concessione
- D3: Domanda di variazione al contenuto della concessione
- D4: Domanda di subingresso
- D5: Domanda di anticipata occupazione
- D6: Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione
- D7: Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
- D8: Rinuncia alla concessione

Con DM a firma congiunta MEF-MIT del 19.11.2015 per il **pagamento del Canone** demaniale marittimo è stato introdotto uno specifico **Modello F24-ELIDE** generato automaticamente dal Portale. L'Agenzia delle Entrate provvederà alla trasmissione al SID dei dati di avvenuto pagamento.



Articolo 13 – CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE STAGIONALE

Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 delle sopra richiamate Linee Guida Regionali, è consentito il rilascio di Concessioni Demaniali a carattere stagionale per le sole strutture ricettive e sanitarie.

Le istanze devono essere presentate **entro e non oltre il 31 maggio** dell'anno di competenza e devono essere redatte utilizzando il Modello di domanda D1, in bollo, (*Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici*), approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema informativo del Demanio Marittimo - "SID il Portale del Mare" - e compilabile unicamente tramite l'applicativo web Do.Ri.

Il Modello D1 dovrà essere corredato di tutta la documentazione anche **in formato digitale e del relativo rilievo cartografico**.

Le domande devono essere, inoltre, accompagnate dalla sottoelencata documentazione:

- attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), e stabilite in € 155,00 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, da versare mediante bonifico bancario, codice IBAN n. IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau, intestato al Comune di Palau, con la causale "*spese istruttoria istanza di concessione demaniale marittima a carattere stagionale – stagione balneare xxxx*";
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante;
- progetto (tre copie), sottoscritto da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elaborati:
 - relazione tecnico – illustrativa, con indicazione delle superfici, della tipologia delle strutture e delle opere in progetto, delle attività che si intendono esercitare, nonché certificazione dei posti letto della struttura ricettiva e dimostrazione del rispetto dei limiti di superficie stabiliti dall'art. 11 delle Linee Guida regionali;
 - planimetria quotata in scala idonea nella quale deve essere rappresentata l'area richiesta e devono essere indicate le relative coordinate sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati (coordinate Gauss-Boaga),
 - corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona d'interesse.
- copertura assicurativa a favore del Comune di Palau, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, "*a garanzia del corretto uso del bene demaniale ed il rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione*";

L'istruttoria seguirà l'iter procedimentale previsto dalla Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018.

La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta e dei canoni dovuti, da porre a carico del concessionario.



Articolo 14 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 delle sopra richiamate Linee Guida Regionali, è consentito il rilascio di Autorizzazioni temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludico ricreative, sportive, di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione.

Al medesimo richiedente possono essere autorizzate una o più iniziative a condizione che la durata massima complessiva delle stesse non superi i 30 giorni nell'arco dell'anno solare, comprensiva dei tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Tra un periodo ed il successivo devono comunque decorrere almeno 15 giorni.

In caso di richieste concomitanti dovrà essere privilegiato il soggetto che non ha già ottenuto una concessione nella stessa stagione balneare.

Uno specifico ambito demaniale non può essere occupato dalle manifestazioni di cui al primo comma per un periodo complessivo superiore ai 60 giorni nell'arco dell'anno solare.

Al fine di preservare e salvaguardare l'ecosistema marino, in tutte le aree del demanio marittimo, non saranno autorizzate manifestazioni o eventi sportivi che comportino movimentazione di sabbia o presentino un potenziale rischio di inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo.

Non è consentito lo svolgimento di attività lucrative su arenili e/o scogliere.

Le istanze devono essere presentate **almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento** e devono essere redatte utilizzando il Modello di domanda D1, in bollo, (*Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici*), approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema informativo del Demanio Marittimo - "SID il Portale del Mare" - e compilabile unicamente tramite l'applicativo web Do.Ri.

Le domande devono essere, inoltre, accompagnate dalla sottoelencata documentazione:

- attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), e stabilite in € 155,00 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, da versare mediante bonifico bancario, codice IBAN n. IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau, intestato al Comune di Palau, con la causale "*spese istruttoria istanza di Autorizzazione Temporanea*";
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante;
- progetto (tre copie), sottoscritto dal richiedente, contenente i seguenti elaborati:
 - relazione descrittiva sulle modalità di svolgimento della manifestazione, nonché sulle modalità di installazione delle strutture/impianti.



- elaborati grafici rappresentanti la zona d'interesse (coordinate o indicazione del punto esatto su una planimetria o foto aerea) e la dislocazione ed il dimensionamento delle strutture/impianti da installare per la manifestazione.

- documentazione fotografica.

- permessi e/o autorizzazioni eventualmente previsti dalle norme vigenti qualora il tipo di iniziativa lo preveda.

- copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da ogni attività connessa allo svolgimento della manifestazione.

All'istruttoria positiva seguiranno, qualora necessari, la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio e la richiesta di eventuali pareri di competenza.

Articolo 15 – ALTRE AUTORIZZAZIONI

Conformemente ai disposti normativi che regolano l'esercizio delle attività sul demanio marittimo, e riservando a ciascuna l'iter procedimentale previsto, verranno rilasciate dal Comune le Autorizzazioni di competenza non espressamente indicate nel presente Regolamento che non comportino occupazione di area demaniale.

A titolo di esempio:

- posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza dell'amministrazione comunale;
- transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi o per l'esercizio di altre attività che si renda necessario eseguire;
- svolgimento di gare o di altre attività organizzate;
- manifestazioni...

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta ferma la necessità di comunicare al Settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta sull'arenile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 – VARIAZIONI AL CONTENUTO DI CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI ALL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL C.D.N.

Conformemente a quanto disposto con l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, *"qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria"*



Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.10/5 del 21.02.2017, non è consentito il rilascio di nuove concessioni.

Pertanto, sono autorizzabili esclusivamente le variazioni che non comportino alterazioni sostanziali e/o modifiche all'estensione della concessione in essere.

Le istanze devono essere presentate utilizzando il Modello di domanda D3, in bollo, (*Domanda di variazione al contenuto della Concessione*), approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema informativo del Demanio Marittimo - "SID il Portale del Mare" - e compilabile unicamente tramite l'applicativo web Do.Ri.

Il Modello D3 dovrà essere corredato di tutta la documentazione anche **in formato digitale e del relativo rilievo cartografico**.

Le domande devono essere, inoltre, accompagnate dalla sottoelencata documentazione:

- attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), e stabilite in € 155,00 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, da versare mediante bonifico bancario, codice IBAN n. IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau, intestato al Comune di Palau, con la causale "*spese istruttoria istanza di variazione al contenuto della concessione demaniale marittima n.xxx*";

- progetto (tre copie), sottoscritto da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elaborati:

- relazione tecnico – illustrativa, con indicazione dettagliata delle variazioni richieste;
- planimetria quotata in scala idonea nella quale deve essere rappresentata la variazione richiesta, con indicazione delle coordinate sulla base di un rilievo geometrico poggiano su punti georeferenziati (coordinate Gauss-Boaga), e da cui risulti la modifica proposta rispetto allo stato di fatto risultante dalla Concessione in vigore.
- corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona d'interesse.

L'istruttoria seguirà l'iter procedimentale previsto dalla Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018.

Articolo 17 – SUBINGRESSI

Nelle more dell'entrata in vigore del Piano di Utilizzo dei Litorali, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 delle sopra richiamate Linee Guida Regionali, è consentito il subingresso.

Le istanze per il subingresso nel godimento della concessione demaniale ai sensi dell'art. 46 del C.d.N. e dell'art. 30 del relativo Regolamento devono essere presentate utilizzando il Modello D4, in bollo, (*Domanda di subingresso*) approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti,



Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema informativo del Demanio Marittimo - “SID il Portale del Mare” - e compilabile unicamente tramite l'applicativo web Do.Ri.

Il Modello D4 dovrà essere corredato di tutta la documentazione anche **in formato digitale**.

Le domande devono essere, inoltre, accompagnate dalla sottoelencata documentazione:

- attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), e stabilite in € 155,00 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, da versare mediante bonifico bancario, codice IBAN n. IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau, intestato al Comune di Palau, con la causale *“spese istruttoria istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima n.xxx”*;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante;
- cauzione, costituita dal subentrante, tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria ovvero in altra forma consentita dalla legge, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, a favore del Comune di Palau *“a garanzia del corretto uso del bene demaniale ed il rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione”*;
- atto di cessione del ramo d'azienda
- visura camerale del subentrante

L'istruttoria seguirà l'iter procedimentale previsto dalla Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018.

L'autorizzazione al subingresso è soggetta a registrazione da porre a carico del concessionario.

Articolo 18 – AFFIDAMENTI IN GESTIONE

Le istanze per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. devono essere presentate utilizzando il Modello D6, in bollo, (*Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione*) approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, Divisione 4 – Demanio Marittimo e Sistema informativo del Demanio Marittimo - “SID il Portale del Mare” - e compilabile unicamente tramite l'applicativo web Do.Ri.

Le domande devono essere, inoltre, accompagnate dalla sottoelencata documentazione:

- attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria, dovuto ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), e stabilite in € 155,00 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.05.2011, da versare mediante bonifico bancario, codice IBAN n. IT08L0101585130000070704465 presso il Banco di Sardegna Agenzia di Palau,



intestato al Comune di Palau, con la causale *“spese istruttoria istanza di affidamento in gestione della concessione demaniale marittima n.xxx”*;

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante;
- contratto d'affitto del ramo d'azienda
- visura camerale dell'affidatario

L'istruttoria seguirà l'iter procedimentale previsto dalla Circolare esplicativa della Regione Autonoma della Sardegna del 29.03.2018.

Articolo 19 – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

Il provvedimento di revoca è atto del Responsabile del servizio

Nel caso di revoca parziale, il canone è ridotto in relazione alla nuova superficie concessa, fermo restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dal provvedimento di revoca parziale

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile, in tutto o in parte, per cause naturali o in conseguenza di impianti, manufatti ed altre opere realizzate dallo stato e altri Enti per fini di interesse pubblico.

Prima di proporre la decadenza, il Responsabile del servizio fissa un termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a trenta, entro il quale l'interessato/concessionario, può presentare le proprie deduzioni di cui obbligatoriamente dovrà essere tenuto conto prima dell'adozione del provvedimento

La concessione cessa per espressa rinuncia da parte del concessionario. Entro 30 giorni dalla rinuncia, il concessionario deve comunicare l'avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi per gli accertamenti che l'ufficio competente dovrà disporre entro 15 giorni dalla comunicazione

Articolo 20 – RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche disposizioni normative in materia.

Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento rimarrà in vigore sino a quando diverrà esecutivo il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Palau adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.07.19.